# COMUNE DI PADOVA
SEGRETERIA GENERALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 2024/0091 di Reg. Seduta del 09/12/2024

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE: MODIFICHE. APPROVAZIONE

L'anno 2024, il giorno nove del mese di dicembre alle ore 18:14, convocato su determinazione del Presidente con avviso spedito nei modi e termini di legge, il Consiglio Comunale si è riunito presso la sede di Palazzo Moroni, nella sala delle adunanze aperta al pubblico.
Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta pubblica , risultano presenti ed assenti:

Il Sindaco GIORDANI SERGIO Ag

e le/i Consigliere/i:

| N. | NOME E COGNOME | | N. | NOME E COGNOME | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01. | BEAN PIETRO | | 17. | NALIN MARTA | Ag |
| 02. | BERNO GIANNI | | 18. | GALLANI CHIARA | |
| 03. | ANDREELLA ELVIRA DETTA ETTA | | 19. | SACERDOTI PAOLO ROBERTO | |
| 04. | BARZON ANNA | | 20. | FORESTA ANTONIO | |
| 05. | BRUNI FEDERICA | Ag | 21. | CAVATTON MATTEO | |
| 06. | CONCOLATO MARCO DETTO MAC | | 22. | TURRIN ENRICO | |
| 07. | TISO NEREO | | 23. | CAPPELLINI ELENA | |
| 08. | TOGNON ALESSANDRO | | 24. | PEGHIN FRANCESCO | A |
| 09. | GABELLI GIOVANNI | | 25. | MAZZAROLLI LUDOVICO | |
| 10. | COPPO CATERINA | | 26. | CRUCIATO ROBERTO | |
| 11. | CACCIAVILLANI BRUNO | | 27. | MENEGHINI DAVIDE | A |
| 12. | PASQUALETTO CARLO | | 28. | MOSCO ELEONORA | |
| 13. | DE LAZZARI FRANCA | | 29. | LONARDI UBALDO | |
| 14. | TIBERIO IVO | | 30. | MONETA ROBERTO CARLO | A |
| 15. | BATTISTELLA VALENTINA | | 31. | TARZIA LUIGI | |
| 16. | ALBERTI ELENA | | 32. | BIANZALE MANUEL | |

e pertanto complessivamente presenti n. 27 e assenti n. 6 componenti del Consiglio.

Sono presenti le/gli Assessore/i:

| | | | |
|---|---|---|---|
| MICALIZZI ANDREA | | RAGONA ANDREA | |
| PIVA CRISTINA | | BRESSA ANTONIO | |
| COLASIO ANDREA | Ag | CERA MARGHERITA | Ag |
| BONAVINA DIEGO | | COLONNELLO MARGHERITA | A |
| BENCIOLINI FRANCESCA | | | |

Presiede: Il Presidente del Consiglio Antonio Foresta
Partecipa: Il Segretario Generale Claudio Chianese

La seduta è legale.

Sono designati a fungere da scrutatori i Consiglieri:

1) Tiso Nereo 2) Bianzale Manuel

Il Presidente pone in discussione l'argomento iscritto al n. 115 dell'O.d.g., dando la parola all'Assessore Antonio Bressa, il quale illustra la seguente relazione in precedenza distribuita ai Consiglieri:

Signore Consigliere e Signori Consiglieri

l'articolo 1, comma 816, della legge n. 160 del 2019 ha disposto che: «A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi».

l'articolo 1, comma 837, della medesima legge 160 ha disposto inoltre che: «A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.»

con deliberazione consiliare nr. 40 del 26 aprile 2021 è stato approvato il Regolamento per l'applicazione del canone unico patrimoniale ai sensi della Legge 160/2019 art. 1 commi da 816 a 845, modificato con deliberazione di Consiglio Comunale nr. 128 del 20/12/2021, nr. 102 del 19/12/2022, nr. 81 del 13/11/2023 e nr. 15 del 11/03/2024;

In sede applicativa è emersa la necessità di prevedere che le tariffe del canone unico patrimoniale siano aggiornate annualmente in base all'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI); ciò consente di mantenere allineate le tariffe medesime all'andamento dei prezzi al consumo. Si propone quindi di introdurre all'art. 3 *"Determinazione della tariffa del canone",* il comma 1 bis con la formulazione di seguito specificata:

"Con determinazione dirigenziale la tariffa è aggiornata annualmente in base all'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI)."

Inoltre il Settore Polizia Locale, competente al rilascio delle concessioni di suolo pubblico per le occupazioni cosiddette "brevi" (48 ore) ha richiesto la modifica dell'art. 12 comma 9 al fine di consentire il rilascio delle anzidette concessioni anche nel caso di lavori di durata complessivamente pari alle 48 ore seppure non consecutive fissando al tempo stesso un arco temporale di due settimane; ciò consente al concessionario di richiedere ed ottenere una sola concessione anzichè due e di sostenere il pagamento, una sola volta, degli oneri correlati al rilascio.

In accoglimento dell'anzidetta proposta l'art. 12, comma 9, viene ad avere la formulazione di seguito specificata:

"Il provvedimento amministrativo dovrà essere trasmesso, a cura dell'ufficio competente al rilascio, al Settore Tributi e Riscossione per le attività di liquidazione e riscossione del canone escluse le concessioni di suolo pubblico aventi durata non superiore a due giorni rilasciate dal Settore Polizia Locale che provvede anche al calcolo del canone dovuto nei seguenti casi:

- lavori di piccola manutenzione (edilizia, aree verdi, espurghi, allacciamenti ad impianti e servizi, ecc.);

- operazioni di trasloco e di scarico e carico merci;
- interventi con piattaforma mobile su camion.

I due giorni possono anche non essere consecutivi se inerenti allo stesso intervento, purché nell'arco di due settimane.

Nel caso di concessione avente durata di due giorni non consecutivi, l'area pubblica, oggetto della concessione, deve essere fruibile dalla collettività nei restanti giorni."

Anche il Settore Suap ed Attività Economiche ha richiesto la modifica dell'art. 17, che disciplina il subentro nella concessione, per maggiore aderenza al regime amministrativo applicato ai casi di specie; nel contempo si rende necessario recepire, sia all'art. 17, comma 2, che all'art. 23, comma 6, l'intervenuta modifica del titolo del "Regolamento per le attivita' di somministrazione di alimenti e bevande".

In accoglimento dell'anzidetta proposta l'art. 17, comma 2, e l'art. 23, comma 6, vengono ad avere la formulazione di seguito specificata:

- art. 17, comma 2: "L'efficacia della comunicazione di subentro nell'attività correlata alla concessione è subordinata alla regolarità del pagamento dei canoni pregressi relativi all'occupazione oggetto di cessione. La procedura di subentro nel provvedimento di concessione a favore del subentrante non potrà perfezionarsi finché il debito non sia stato assolto, eventualmente anche dal subentrante fermo restando quanto previsto dall'art. 13 del Regolamento comunale per le attività di somministrazione di alimenti e bevande e s.m.i."

- art. 23, comma 6: "In caso di recidiva per occupazione abusiva o violazione del presente Regolamento connessa all'esercizio di un'attività commerciale o di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, l'ufficio che ha rilevato la violazione ne dà comunicazione all'organo che ha rilasciato la concessione di suolo pubblico affinché disponga, previa diffida, la sospensione dell'attività per tre giorni, in virtù di quanto previsto dall'articolo 6 della legge 25 marzo 1997, n. 77 fatto salvo quanto previsto dal vigente Regolamento per le attività di somministrazione di alimenti e bevande."

Alla luce delle modifiche di cui sopra, il testo del Regolamento per l'applicazione del canone unico patrimoniale del Comune di Padova è quello riportato nell'allegato 2) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

DATO ATTO CHE in ottemperanza all'articolo 239, comma 1 lett. b), del D. Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'articolo 3, comma 2 bis, del D.L. n. 174/2012, la presente proposta di deliberazione è trasmessa, per il parere di competenza, all'organo di revisione economico-finanziario;

VISTO l'articolo 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.

VISTO altresì il Decreto Legislativo del 18/08/2000 n° 267, "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" secondo il quale è di competenza del Consiglio Comunale l'adozione di regolamenti (art. 42, comma 2 lett.a);

Tutto ciò premesso, si sottopone alla Vostra approvazione il seguente ordine del giorno:

IL CONSIGLIO COMUNALE

PRESO ATTO dei pareri riportati in calce (***) espressi sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 97, comma 4, lettera a) del decreto legislativo 18.8.2000 n. 267;

DELIBERA

1) di approvare, come in premessa specificato, le modifiche al vigente “Regolamento comunale per l'applicazione del canone unico patrimoniale” adottato ai sensi della Legge 160/2019 articolo 1, commi da 816 a 845, come riportate nel quadro sinottico allegato (Allegato n. 1);

2) di dare atto che, conseguentemente il testo del “Regolamento comunale per l'applicazione del canone unico patrimoniale”, è quello riportato nell’allegato (Allegato n. 2) alla presente deliberazione formandone parte integrante e sostanziale;

3) che il competente Capo Settore provvederà all’esecuzione ai sensi e per gli effetti dell’art. 107 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.

4) di stabilire che le disposizioni dell’allegato regolamento decorrono dall’01/01/2025 ai sensi dell’articolo 53, comma 16, della legge 388/2000.

---

(***)PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

1) Parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa. Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa.

07/11/2024

Il Capo Settore Tributi e Riscossione
Maria Pia Bergamaschi

2) Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile. Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa.

07/11/2024

Il Ragioniere Capo
Pietro Lo Bosco

3) Su richiesta si esprime, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, il parere che nella proposta in oggetto non si evidenziano vizi di legittimità. Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa.

08/11/2024

Il Segretario Generale
Claudio Chianese

4) Il Collegio dei Revisori dei Conti con verbale n. 165 del 13/11/2024 esprime parere favorevole in ordine alla presente deliberazione così come proposto dalla Giunta Comunale in ottemperanza dell'art. 77 del Regolamento Comunale di contabilità. Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa.

13/11/2024

Il Revisore dei Conti
Bruno de Silva

---

OMISSIS

Il Presidente dichiara aperta la discussione.

Nessuno avendo chiesto di parlare, il Presidente pone in votazione con il sistema elettronico la proposta all'ordine del giorno.

Con l'assistenza degli Scrutatori si accerta il seguente risultato:

| | | |
|---|---|---|
| Presenti | n. 27 | |
| Voti favorevoli | n. 19 | (Alberti, Andreella, Barzon, Battistella, Bean, Berno, Cacciavillani, Concolato, Coppo, De Lazzari, Foresta, Gabelli, Gallani, Pasqualetto, Sacerdoti, Tarzia, Tiberio, Tiso e Tognon) |
| Astenuti | n. 8 | (Bianzale, Cappellini, Cavatton, Cruciato, Lonardi, Mazzarolli, Mosco e Turrin) |

Il Presidente proclama l'esito della votazione e dichiara approvata la proposta in oggetto.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Antonio Foresta

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudio Chianese

---

La presente deliberazione, pubblicata all'Albo on line per 15 gg. consecutivi dal 13/12/2024 al 27/12/2024, è divenuta esecutiva in data 23/12/2024 ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Il Funzionario E.Q.A.P.
Silvia Greguolo

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo on line per 15 gg. consecutivi dal 13/12/2024 al 27/12/2024.